COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

155 del 17/10/2018

Oggetto: *Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art.194,, lett.a) T.U.E.L., scaturente da sentenza esecutiva TAR Sicilia-sez.II per pagamento spese di giudizio in favore dei sig.rri Vito Sollena e Marcel Petrus Jacob Gribling*

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciassette** del mese di **Ottobre** alle Ore 18.30 nei locali comunali, a seguito invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 12/10/2018 Prot. n. 22126, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. **Manzella Giuseppe** nella qualità di **Presidente** del Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti al momento della votazione i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	Presente	Assente	COGNOME E NOME	Presente	Assente
MANZELLA Giuseppe	x	□	NICCHI Angelo Alessio	x	□
BIUNDO Leonardo	□	x	CATALANO Salvatore	x	□
PALAZZOLO Monica	x	□	MALTESE Vito	x	□
ANSELMO Antonino	x	□	SCRIVANO Girolamo	x	□
GIAIMO Michele	x	□	DI MAGGIO Salvina	□	x
FERRARA Giuseppe	x	□	PALAZZOLO Caterina	x	□
ABBATE Vera	□	x	LO CRICCHIO Francesca	x	□
LA FATA M. Francesca	x	□	PALAZZOLO Fannita	□	x
MALTESE Marina	x	□	D'ALEO Angela	x	□
SOLLENA Vito	□	x	MANZELLA Vito	□	x

Fra gli assenti risultano i signori: Biundo - Abbate –Sollena – Di Maggio – F. Palazzolo – V. Manzella

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato.

In continuazione di seduta

Per l'Amministrazione è presente l'assessore Antonino Ruffino.

Assume la Presidenza il Presidente G. Manzella
Scrutatori: V. Maltese, M. Palazzolo e Anselmo

Alle ore 19.30 si allontana il consigliere Biundo – Presenti n. 14 consiglieri

La seduta è pubblica

IL PRESIDENTE

Apre la trattazione del punto 5 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "*Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art.194,, lett.a) T.U.E.L., scaturente da sentenza esecutiva TAR Sicilia-sez.II per pagamento spese di giudizio in favore dei sig.rri Vito Sollena e Marcel Petrus Jacob Gribling*

Il resoconto degli interventi sono riportati in calce al presente atto.

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera in trattazione che registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato con l'assistenza continua degli scrutatori:

La votazione della proposta registra il seguente esito:
Favorevoli n. 9 (Giaimo, Anselmo, La Fata, Maltese M., Nicchi, Maltese V., D'Aleo, Scrivano, Lo Cricchio)
Nessun contrario /
Astenuti n.5 : Manzella, Catalano, Ferrara, M. Palazzolo, C. Palazzolo

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta;
- **Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai sensi dell'art. 12 della L.r. n.30/2000;
- **Visto** il parere del Revisore dei Conti;
- **Visto** il verbale della Commissione consiliare Bilancio;
- **Visti** gli esiti della votazione;
- **Visto** l'O.R.EE.LL;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta così come formulata dal I Settore Amministrativo, acclusa al presente atto.

Il consigliere **Lo Cricchio** chiede l'immediata esecutività dell'atto.

Il **Presidente** pone in votazione la superiore proposta e registra il seguente esito:
Favorevoli n. 9 (Giaimo, Anselmo, La Fata, Maltese M., Nicchi, Maltese V., D'Aleo, Scrivano, Lo Cricchio)
Nessun contrario /
Astenuti n.5 : Manzella, Catalano, Ferrara, M. Palazzolo, C. Palazzolo

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di munire l'atto dell'immediata esecutività.

Resoconto degli interventi:

Presidente Manzella: Allora Consiglieri ritorna di nuovo in Aula perché la scorsa volta non ha avuto i numeri per poter essere approvata, quindi è stata rimandata al Consiglio comunale il debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza del TAR Sicilia per il pagamento delle spese di giudizio a favore del signor Vito solenne la Marcello Petrus. Stiamo parlando di un debito di 1900 euro, c'è è stata la Commissione bilancio che si è riunita, leggo il verbale con la scorsa volta:

"Commissione consiliare bilancio del 24 settembre 2018. nell'anno 2018 il giorno 24 del mese di settembre alle ore 11:30 nel locale comunale presso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio si è riunita la Commissione consiliare. Sono presenti i Consiglieri: Lo Cricchio, Palazzolo Fannita, Ferrara Giuseppe Biundo Leonardo. Il Presidente Lo Cricchio, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta.

Lo scrivente Gianì fa presente che si tratta di un pagamento delle spese di giudizio scaturente dalla sentenza del TAR in seguito al ricorso presentato dal signor Sollena per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Cinisi n. 9 del 15 maggio 2012 e gli atti connessi. Procede quindi alla lettura della sentenza di accoglimento del ricorso. Fa presente che, come risulta dalla sentenza, il Comune non si è costituito. Infine espone che il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva è un atto dovuto e che in tal caso la delibera consiliare costituisce una presa d'atto come si può evincere dal tanto costatante affermato che la giurisprudenza contabile in merito che riporta nella premessa della proposta di delibera.

Il Consigliere Ferrara osserva come mai non si è costituito in quanto ritiene che è sempre un valore costituirsi per far valere la propria ragione.

Il Presidente Lo Cricchio non ha rilievi. Non essendoci interventi, il Presidente passa alla votazione:

Sono a favore Lo Cricchio e Fannita Palazzolo. Si riservano in Consiglio comunale il consigliere Biundo e il Consigliere Ferrara".

Presidente Manzella: Ci sono interventi su questo punto? Passiamo ai voti, chi è favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio con proposta di delibera numero 81, alzi la mano:

voti favorevoli n. 9: Giamo, Anselmo, M. Maltese, D'Aleo, Scrivano, La Fata, Lo cricchio, Nicchi, V. Maltese.

Voti contrari: 0

Astenuti n.5: M. Palazzolo, C. Palazzolo, Ferrara, Catalano e Manzella Giuseppe.

Il consigliere Lo Cricchio chiede l'immediata esecutività, chi è favorevole all'immediata esecutività, alzi la mano:

Stessa votazione.

Esce il consigliere Anselmo - presenti n. 13

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

C.F. 80017500820 P.IVA 02438370823

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL

I SETTORE

"Amministrativo Socio-Culturale "

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Iscritta al Registro delle proposte al N° 81 del 11-08-2018

Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, lett.a) T.U.E.L., scaturente da sentenza esecutiva TAR Sicilia-sez.II per pagamento spese di giudizio in favore dei sig.ri Vito Sollena e Marcel Petrus Jacob Gribling.

Il settore Amministrativo – Ufficio Contratti e Contenzioso ha predisposto la seguente proposta di delibera per l'approvazione.

- **Premesso** che i sig.ri **Vito Sollena**, nato a Cinisi, il 05/02/1962 (C.F.: SLLVTI62B05C708I) ed ivi residente nella Via Pio La Torre n.19, e **Marcel Petrus Jacob Gribling**, nato a Nijmegen (Paesi Bassi) (C.F.: GRB MCL 72S22 Z126K) e residente in Castiglione di Sicilia (CT), C/da Panatalenni, n.11, nella qualità di legale rappresentante della Sicily Events s.r.l., con sede in Castiglione di Sicilia (CT), contrada Castrorao s.n.c., cap 95012 (C.F. 04741570875), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Riamondi e Luigi Raimondi con studio in Palermo in via Gaetano Abela, n.10, hanno proposto ricorso contro il comune di Cinisi per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo: 1) dell'ordinanza del comune di Cinisi n.9/2012/A del 15 maggio 2012; 2) ove occorra, della nota prot. 7434 del 24 aprile 2012; quanto al ricorso per motivi aggiunti: 1) dell'atto del comune di Cinisi del 27 aprile 2016, n.39;
- **Vista** la sentenza n. 02256/2017, pubblicata il 26/09/2017, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), notificataci con la formula esecutiva in data 09/07/2018, prot. 14808, con la quale si accoglie il suddetto ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, e si condanna questo Comune alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge
- **Vista** la nota spese emessa dal Prof. Avv. Salvatore Raimondi, registrata al nostro protocollo n. 17112 del 07/08/2018, dalla quale risulta che l'ammontare complessivo delle spese del suddetto giudizio è di € 1.903,20;
- **Ritenuto**, per quanto sopra, di dover dare esecuzione alla suddetta sentenza, al fine di evitare ulteriori aggravi di spese per il Comune;
- **Preso atto** che si è venuto a determinare un debito fuori bilancio pari ad **€ 1.903,20;**
- **Vito** l'art.194 del T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000, che disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per determinate tipologie di spese;
- **Rilevato** che, trattandosi di sentenza esecutiva, il debito fuori bilancio in questione ricade nella fattispecie disciplinata dalla lett. a) dell'art. 194 del T.U.E.L;
- **Preso atto,** come affermato dalla giurisprudenza contabile, che nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; che il significato della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che già esiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e che di conseguenza il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce atto dovuto (cfr. ex multis Corte dei Conti Sicilia – sez. riunite in sede consultiva – delibera n.2/2005 del 23/02/2005; Corte di Conti Piemonte delibera n. 389/2013; Corte dei Conti Campania deliberazione n. 2/2018 del 31/01/2018);
- **Vista** la delibera di C.C. n. 118 del 22/08/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione comunale 2018-2020;
- **Visto** il PEG (Piano esecutivo di gestione) approvato con delibera di G.C. n.79 del 24/08/2018, dichiarata immediatamente esecutiva;
- **Visto** l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- **Visto** il T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000;
- **Visto** il D.lgs. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata degli enti territoriali;
- **Visto** il vigente Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;
- **Ritenuto,** per quanto sopra, di dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di che trattasi;

P R O PO N E

- **RICONOSCERE,** per i motivi espressi in premessa, ex art. 194, lett.a), T.U.E.L. la legittimità del debito fuori bilancio, scaturente dalla sentenza esecutiva surrichiamata, dell'importo complessivo di **€ 1.903,20** per pagamento spese di giudizio in favore dei sig.ri **Vito Sollena** e **Marcel Petrus Jacob Gribling** meglio sopra generalizzati;

- **PRENOTARE,** a tal fine, la suddetta somma alla missione 01111.10.1063 "Spese per sentenze e transazioni" in conto competenza del bilancio comunale, esercizio corrente,, ove, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato, sussiste la sufficiente disponibilità finanziaria;

- **DEMANDARE** al Capo Settore Amministrativo l'assunzione dell'impegno spesa e liquidazione;

- **DARE ATTO** che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio;

- **TRASMETTERE** la presente, dopo l'approvazione del Consiglio comunale, alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003);

L'Istruttore Amm.vo
(Istr. Andrea Gianì)

CONTESTUALMENTE

- **Ritenuta** l'urgenza di provvedere, per i motivi espressi in premessa;
- **Visto** l'art. 12, comma secondo, della L.r. n.44/91;

PROPONE

- **dichiarare** la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

L'Istruttore Amm.vo
(Istr. Andrea Gianì)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.12
DELLA L.R. N.30/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

favorevole

Cinisi li 31/08/2018

Il Responsabile del Servizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

favorevole

Cinisi li 31/08/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

357/18

N. 01508/2012 REG.RIC.

Prof. Avv. SALVATORE RAIMONDI
Via Gaetano Abela, 10 - 90141 PALERMO
Tel. 091 582291

sez I
e.p.c. sez III
e.p.c. sez IV

Pubblicato il 26/09/2017

N.02256 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 01508/2012 REG.RIC.

Comune di Cinisi Tipo E
N. 0014808 del 09/07/2018
Cla: 6.3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

COMUNE DI CINISI
Comune di Cinisi
Protocollo N.0014808/2018 del 09/07/2018
E

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vito Sollena e Marcel Petrus Jacob Gribling, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Gaetano Abela n. 10;

contro

- il Comune di Cinisi, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) *quanto al ricorso introduttivo*:

1) dell'ordinanza del Comune di Cinisi, n. 9/2012/A del 15 maggio 2012;

2) ove occorra, della nota prot. n. 7434 del 24 aprile 2012;

a) *quanto al ricorso per motivi aggiunti*:

1) dell'atto del Comune di Cinisi del 27 aprile 2016, n. 39.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visto l'atto di rinunzia al mandato dell'avv. Lucia di Salvo;

Vista l'ordinanza n. 816/2016 di accoglimento dell'istanza cautelare;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Udito nell'udienza pubblica del 21 luglio 2017 l'avv. S. Raimondi per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 9/2012 con la quale il Comune di Cinisi ha ingiunto il pagamento della sanzione di cui all'art. 37 del d. P.R. n. 380 del 2001 discendente dalla realizzazione di opere edili senza la prescritta autorizzazione e la conseguente sospensione dei lavori di sistemazione del terreno di pertinenza del fabbricato sito in Cinisi, via Pio La Torre n. 19. Il provvedimento impugnato si fonda sulla asserita estraneità delle opere eseguite - consistenti nel livellamento del terreno, con realizzazione delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche e pavimentazione eseguita con mattoni autobloccanti - all'art. 6 della l.r. n. 37 del 1985 sul rilievo che la pavimentazione di un'area di mq. 800 circa non sarebbe compatibile con le opere di smaltimento delle acque piovane. Il Comune ha altresì contestato che l'area destinata a parcheggio risulterebbe di mq 40,00 e sarebbe ubicata in un particella diversa da quella comunicata.

2.- Il ricorso si articola in un unico motivo di doglianza con il quale i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 6 della l.r. n. 37 del 1985 ed il vizio di eccesso di potere declinato sotto diversi profili. Ad avviso di parte ricorrente, infatti, la connotazione delle opere di cui trattasi le renderebbe conformi all'art. 26 delle N.T.A. del piano regolatore generale il quale ammetterebbe la realizzazione di

pavimentazioni senza l'utilizzo di asfalto, nel caso di specie realizzata previo livellamento necessario al fine di smaltire le acque meteoriche. Ne discenderebbe che l'intervento di cui trattasi non necessitava - in tesi - di comunicazione o autorizzazione.

3.- Il ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza a demolire e la conseguente acquisizione dei beni al patrimonio pubblico.

3.1.- Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 47 del 1985 e degli artt. 31 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001. Sostengono, infatti, che poiché con l'ordinanza n. 9 del 2012 era stata contestata dal Comune l'assenza dell'autorizzazione edilizia, la realizzazione delle opere in assenza di siffatto titolo avrebbe potuto scontare soltanto l'applicazione di una sanzione pecuniaria e non anche delle sanzioni previste per la realizzazione di opere in difetto di concessione edilizia, asseritamente estranee al caso in argomento poiché dichiaratamente assoggettabili a titolo autorizzatorio.

3.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti hanno censurato l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione per invalidità derivata dalla presunta illegittimità dell'ordinanza n. 9 del 2012 e, in via gradata, hanno lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato in considerazione del fatto che, nel caso di specie, si tratterebbe di opere che non avrebbero prodotto incrementi volumetrici e, in ogni caso, sarebbe illegittima l'acquisizione dell'intero lotto in difetto di specifica motivazione.

4.- Il Comune di Cinisi, seppur raggiunto dalla notificazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, non si è costituito in giudizio.

5.- Con ordinanza n. 816/2016 è stata accolta l'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

6.- In prossimità della discussione del ricorso nel merito parte ricorrente ha ribadito, con memoria, le proprie tesi difensive.

7.- All'udienza pubblica del 21 luglio 2017, presente il procuratore di parte

ricorrente che si è riportato agli scritti difensivi, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.

8.- Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, poiché fondati devono essere accolti.

9.- Va preliminarmente dato atto della differente qualificazione di fondo delle opere realizzate dai ricorrenti operata dal Comune: con l'ingiunzione a demolire esse sono state ritenute sussumibili tra quelle soggette ad autorizzazione mentre - come evidenziato nella memoria di parte ricorrente - con l'accertamento dell'inottemperanza di tale ingiunzione esse sono state, diversamente, inquadrate nell'ambito di quelle assoggettate a concessione tant'è che è stata disposta l'applicazione della misura dell'acquisizione delle opere al patrimonio pubblico.

In realtà le opere di cui trattasi possono essere agevolmente inquadrate nell'ambito degli interventi di cui all'art. 6 della l.r. n. 37 del 1985 («opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione») ed a ciò non osta l'estensione in termini di superficie della pavimentazione realizzata in assenza di nuova cubatura né la circostanza che le norme tecniche di attuazione prevedrebbero una minore superficie da destinare a pavimentazione: sotto il primo profilo l'applicazione della predetta disposizione è scevra da ogni riferimento dimensionale e, in relazione al secondo aspetto, le disposizioni dell'art. 6 della l.r. n. 37 del 1985 prevalgono (*recte*: prevalevano *ante* abrogazione) su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.

10.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno accolti con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

11.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti in epigrafe li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella stessa

epigrafe indicati.

Condanna il Comune di Cinisi alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO

si specifica in data [illegible]

con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.»

Su richiesta dell'avv. Salvatore Raimondi

ed a favore di Vito Sollena

Si compone di n. 5 Facciate, più questa.

Palermo, li 5/07/2018

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

Dott.ssa Maria Rosa Lanza

Copia conforme per notifica che si rilascia a richiesta dell'avv. Salvatore Raimondi

ed a favore di Vito Sollena

Si compone di n. 5

Palermo, 5/07/2018

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto prof. avv. Salvatore Raimondi, in base alla legge n. 53 del 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Palermo rilasciata in data 15 febbraio 2007, previa iscrizione al n. 25/2018 del mio cronologico, ho notificato per conto dei sig. Vito Sollena il suesteso atto al Comune di Cinisi, in persona del Sindaco pro tempore, dom.to presso la sede municipale, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 78766672596-9 spedita dall'Ufficio Postale di Palermo 25 in data corrispondente a quella del timbro postale

(Prof. Avv. Salvatore Raimondi)

Prot. 17112
del 07/08/2018

PROF. AVV. SALVATORE RAIMONDI

90141 PALERMO – VIA GAETANO ABELA, 10 - TEL. 091 582291 - FAX 091 6125788

Al Comune di
90044 CINISI

NOTA SPESE DEL 07.08.2018

Oggetto: **Vito Sollena e Marcel Petrus Jacob Gribling c/ Comune di Cinisi. Giudizio innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. II, R.G. 1508/12, concluso con sentenza n. 2256/17 del 26.09.2017.**

- Onorari	€	1.500,00
- 4% prev. for. (art. 11, u.c., L. 20.9.80, n. 576)	"	60,00
	€	1.560,00
- I.V.A. 22%	"	343,20
	€	1903,20
- Ritenuta di acconto 20%	"	300,00
	€	1.603,20

Il pagamento potrà essere effettuato sul c/c intrattenuto presso l'Unicredit, Agenzia Palermo E. Orlando, coord. bancarie: IT 91 A 02008 04692 000300233752.

RSC Prot n 19004 del 10/09/2018

COMUNE DI CINISI (PA)

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere del Collegio dei Revisore dei Conti su proposta del Responsabile del I° Settore "amministrativo socio-culturale" avente per oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) TUEL scaturente da sentenza esecutiva TAR SICILIA per pagamento spese di giudizio in favore dei Sigg. Vito Sollena e Marcel Petrus Jacob Gribling"

In merito alla richiesta di parere sul debito fuori bilancio di cui alla proposta espressa in oggetto, visti:

- La sentenza del TAR SICILIA, allegata alla proposta, in cui si condanna il Comune di Cinisi al pagamento delle spese di Giudizio pari ad € 1.500,00 oltre accessori di legge;
- La nota spese dell'Avv. Salvatore Raimondi;
- l'art. 194 del TUEL;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- D. Lgs. 118/2011;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Palazzolo ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Vitale Pierina ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
- L'art. 49 del TUEL (recante "Pareri dei responsabili dei servizi"), come modificato dall'art. 3 e 147 bis del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 07.12.2012, n. 213";

considerato che:

- Trattasi di debito fuori bilancio ricadente nella fattispecie di cui alla lett. a) dell'art. 194 del TUEL in quanto scaturente da sentenza esecutiva;
- il suddetto debito trova copertura alla missione 01111 10 1063 "spese per sentenze e transazioni"

Si esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio ammontante a complessivi € 1.903,20 e così come nella proposta del 31/08/2018 dell'istr. Amm. Andrea Giani.
Si raccomanda la trasmissione, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, degli atti alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio per i rilievi e le valutazioni di competenza.
CINISI 07/09/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Salvatore Corso	firmato in forma digitale
Dott. Vittorio Russo	firmato in forma digitale
Dott.ssa Giuseppina Sottosanti	firmato in forma digitale

Letto, approvato e sottoscritto
Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
G. Manzella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
M. Palazzolo

IL SEGRETARIO
Dott. G. Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- *Che la presente deliberazione :*
- *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il* 17 NOV. 2018 ;

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

☐ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)

Lì _____

Il Segretario Comunale